



# Comune di Arnara

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30 DEL 10.04.2024

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DISCIPLINANTI LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS N. 36/2023.</b>
-----------------	--

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO (2024)**, addì **DIECI** del mese di **APRILE**  
alle ore 9,30

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.L.vo 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti della GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

- *FIORI MASSIMO*  
- *CECCONI DIEGO*  
- *ROMA ROBERTO*

**SINDACO**  
**ASSESSORE**  
**ASSESSORE**

Presenti: Assenti:

X	
X	
X	
<b>3</b>	<b>0</b>

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco LOI

Essendo presente il numero legale per la validità della odierna seduta, il Sig. FIORI MASSIMO – *Sindaco*, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, propone la trattazione dell'argomento in oggetto

## COMUNE DI ARNARA



**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DISCIPLINANTI LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS N. 36/2023.**

### LA GIUNTA COMUNALE

#### VISTI:

- l'articolo 48, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale: "È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio";
- l'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, ai sensi del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 (programmazione della spesa per investimenti, responsabile unico del progetto, collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento), redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redazione del progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, verifica del progetto ai fini della sua validazione, predisposizione dei documenti di gara, direzione dei lavori, ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere), coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, direzione dell'esecuzione, collaboratori del direttore dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, verifica di conformità, collaudo statico) e per le finalità indicate al comma 5 del medesimo articolo, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento;
- il medesimo articolo di cui sopra al comma 2 specifica inoltre che la previsione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

#### PRECISATO CHE:

- L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nell'allegato I10 del Codice stesso, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo,

sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice;

- Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7 (la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale).

**DATO ATTO** altresì che la formulazione del già citato art.45 del D. Lgs.36/2023 ha eliminato qualunque riferimento alla necessità che i criteri di riparto degli incentivi siano previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, come invece prescritto dal precedente art.113 del D.Lgs. 50/2016;

**RICHIAMATO** l'articolo 1 del Codice dei contratti pubblici che, nell'enunciare il "principio del risultato", al comma 4 prescrive che: "Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) ...; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva".

**CONSIDERATO:**

- che il CCNL relativo al personale del comparto delle funzioni locali prevede che sono oggetto di contrattazione integrativa "i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva";
- nel contratto decentrato integrativo per l'anno 2023, il 22 dicembre 2023 sono stati definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche tra i dipendenti interessati, che vengono recepiti nel regolamento in approvazione con il presente provvedimento.

**RILEVATA** quindi la necessità di provvedere all'approvazione di un apposito Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, ai fini di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti.

**VISTA** la proposta di Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche redatto ai sensi del sopra citato art. 45 del D.Lgs 36/2023 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

**DATO ATTO** che il nuovo Regolamento revoca e sostituisce quello precedente, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 09.11.2018, con riferimento alle procedure di affidamento avviate a partire dal 1° luglio 2023;

**VISTO** il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023;

**VISTO** il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli sulla proposta della presente delibera quali espressi dai Responsabili del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con voto unanime

### **DELIBERA**

- 1) di approvare l'allegato Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Con successiva votazione favorevole unanime, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 2) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000



# Comune di Arnara

(Provincia di Frosinone)

Via Dei Fossi 10 – P.I. 00274910603 – Tel. 0775/231079 – 233019 - Fax 0775/231233 – email: [info@comune.arnara.fr.it](mailto:info@comune.arnara.fr.it)  
SITO WEB: [www.comune.arnara.fr.it](http://www.comune.arnara.fr.it)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE PARERI ex art. 49, 1° comma Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.


### **OGGETTO:**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DISCIPLINANTI LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS N. 36/2023.**

Parere espresso, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola Regolarità Tecnica, nel modo seguente:

**FAVOREVOLE,**

Li, 10.04.2024

 Responsabile del Servizio  
Ing. Alessandro Testa



# Comune di Arnara

(Provincia di Frosinone)

Via Dei Fossi 10 – P.I. 00274910603 – Tel. 0775/231079 – 233019 - Fax 0775/231233 – email: [info@comune.arnara.fr.it](mailto:info@comune.arnara.fr.it)  
SITO WEB: [www.comune.arnara.fr.it](http://www.comune.arnara.fr.it)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE PARERI ex art. 49, 1° comma Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

### **OGGETTO:**


**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DISCIPLINANTI LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS N. 36/2023.**

Parere espresso, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola Regolarità Contabile, nel modo seguente:

**FAVOREVOLE,**

**Li 10.04.2024**

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Romina Pironi





## **Comune di Arnara**

Provincia di Frosinone

### **Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche**

(art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 10.04.2024

## Indice

CAPO I.....	3
Principi generali.....	3
Art. 1. Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche.....	3
Art. 2. Destinatari.....	3
Art. 3. Gruppo di lavoro.....	4
Art. 4. Limite soggettivo dell’incentivo.....	5
Art. 5. Esclusione dalla disciplina dell’incentivo.....	5
Art. 6. Centrali di committenza.....	5
Art. 7. Quota del 20 per cento.....	5
CAPO II.....	7
Incentivo per lavori.....	7
Art. 8. Misura incentivante.....	7
Art. 9. Disciplina delle varianti.....	7
Art. 10. Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	7
CAPO III.....	8
Incentivo per servizi e forniture.....	8
Art. 11. Misura incentivante.....	8
Art. 12. Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	8
CAPO IV.....	9
Norme comuni.....	9
Art. 13. Principi in materia di valutazione.....	9
Art. 14. Attività articolate e singole.....	9
Art. 15. Attività del personale dirigenziale.....	9
Art. 16. Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	10
Art. 17. Liquidazione dell’incentivo.....	11
Art. 18. Informazione e confronto.....	11
Art. 19. Disposizioni transitorie e di coordinamento.....	11
Art. 20. Entrata in vigore e abrogazioni.....	11



## CAPO I

### Principi generali

#### Art. 1. Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

- 1.1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
- 1.2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali con eccezione del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
- 1.3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
  - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
  - b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
- 1.4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

#### Art. 2. Destinatari

- 2.1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice. 2.
- 2.2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
  - responsabile unico del progetto - RUP;
  - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
  - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnicoamministrativa dell'intervento;
  - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - redazione del progetto esecutivo;
  - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

2.3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

### **Art. 3. Gruppo di lavoro**

- 3.1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
- 3.2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
- 3.3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
- 3.4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
- 3.5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
- 3.6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
- 3.7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo

apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

- 3.8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

#### **Art. 4. Limite soggettivo dell'incentivo**

- 4.1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
- 4.2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

#### **Art. 5. Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

- 5.1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
- a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b. gli acquisti di beni e servizi in cui non sia nominato il Direttore per l'esecuzione del Contratto;
  - c. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
- 5.2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

#### **Art. 6. Centrali di committenza**

- 6.1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 5 % di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
- 6.2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
- 6.3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

#### **Art. 7. Quota del 20 per cento**

- 7.1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 17;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

7.2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

7.3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

**CAPO II**  
**Incentivo per lavori**

**Art. 8. Misura incentivante**

8.1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è fissata al 2%

**Art. 9. Disciplina delle varianti**

9.1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

**Art. 10. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

10.1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>Attività Tecnica</b>	<b>%</b>
Responsabile unico del progetto - RUP	44
Programmazione della spesa per investimenti	5
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali / Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5
Redazione del progetto esecutivo	5
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5
Predisposizione dei documenti di gara	5
Direzione dei lavori / Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	5
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2
Collaudo tecnico-amministrativo / Regolare esecuzione / Collaudo statico	2
	<b>100</b>

10.2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

10.3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

### CAPO III

#### Incentivo per servizi e forniture

##### Art. 11. Misura incentivante

11.1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è fissata al 2%

11.2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione

##### Art. 12. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

12.1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività Tecnica	%
Responsabile unico del progetto - RUP	40
Programmazione della spesa per investimenti	5
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento	20
Redazione del Progetto (unico Livello)	10
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (DUVRI)	3
Predisposizione dei documenti di gara	7
Direzione dell'Esecuzione del Contratto ed eventuale direttore operativo	10
Verifica di conformità	5
	<b>100</b>

12.2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

12.3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

**CAPO IV**  
**Norme comuni**

**Art. 13. Principi in materia di valutazione**

- 13.1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
  - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
- 13.2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
- 13.3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti.
- 13.4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
- 13.5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

**Art. 14. Attività articolate e singole**

- 14.1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
- 14.2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
- 14.3. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

**Art. 15. Attività del personale dirigenziale**

- 15.1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
- 15.2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle





prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

- 15.3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DL 13/2023, relativamente gli interventi a valere sulle risorse del PNRR, è possibile erogare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui al presente anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

**Art. 16. Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

- 16.1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
- 16.2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella che segue.
- 16.3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella che segue.
- 16.4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
- 16.5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	5%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	10%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	15%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	5%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	10%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	15%

#### **Art. 17. Liquidazione dell'incentivo**

- 17.1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
- 17.2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
- 17.3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
  - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
  - i tempi previsti e i tempi effettivi;
  - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
- 17.4. La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.

#### **Art. 18. Informazione e confronto**

- 18.1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

#### **Art. 19. Disposizioni transitorie e di coordinamento**

- 19.1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 30 marzo 2023, restano assoggettati alla previgente disciplina di cui alla D.G.C. 107 del 22/07/2019, nel caso di interventi partiti in vigenza di altro regolamento incentivi e non ancora terminati).
- 19.2. Gli incentivi da erogare per le attività le cui gare di appalto dei lavori siano state pubblicate in vigenza del D.Lgs. 50/2016 restano assoggettati alla previgente disciplina di cui alla D.G.C. 107 del 22/07/2019, (nel caso di interventi partiti in vigenza di altro regolamento incentivi e non ancora terminati).


#### **Art. 20. Entrata in vigore e abrogazioni**

- 20.1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della approvazione.
- 20.2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina fatto salvo quanto all'art. 19.

Letto, approvato, sottoscritto.

**IL SINDACO**  
**MASSIMO FIORI**

**Il Segretario Comunale**  
**Dott. Franco LOI**



Il sottoscritto Messo Comunale,

**A T T E S T A**

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

Arnara, li

IL MESSO COMUNALE

---

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000)

Arnara, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Franco LOI**

